



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1985

Seduta del 20/06/2014

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

AUTORIZZAZIONE ALLE PROVINCE AD EFFETTUARE LA CATTURA DI UCCELLI SELVATICI PER LA CESSIONE A FINI DI RICHIAMO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. C) DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 4 E 19BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Anna Bonomo

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed, in particolare:
 - l'art. 5 che prevede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, che comprenda, tra gli altri, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
 - l'art. 7 che prevede la possibilità di cacciare talune specie di uccelli, tra le quali: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio;
 - l'art. 8 che prevede che, per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli, gli stati membri vietino il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a);
 - l'art. 9 che prevede la possibilità di derogare agli articoli da 5 a 8, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, limitatamente alle ragioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dallo stesso articolo;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare:
 - l'art. 4 che prevede che l'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo sia consentita solo per le specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio e possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione, concessa dalle regioni su parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), siano titolari le province. Lo stesso art. 4 prevede altresì che gli impianti debbano essere gestiti da personale qualificato e valutato idoneo da ISPRA;
 - l'art. 5 che prevede che i cacciatori possano esercitare la caccia con l'ausilio di un determinato numero di richiami vivi di cattura e solo se



Regione Lombardia

LA GIUNTA

identificabili mediante anello inamovibile numerato secondo le norme regionali;

- l'art. 19bis, come modificato per effetto della l. 97/2013 (legge europea 2013), che disciplina le procedure per l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE prevedendo, in particolare, che siano disposte dalle regioni con atto amministrativo;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ed, in particolare, l'art. 43 "Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea";
- la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", ed, in particolare:
 - l'art. 26 che, così come modificato con l.r. 14/2014 anche al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'art. 9, comma 1, lett. c) della direttiva 2009/147/CE, prevede particolari disposizioni in ordine alla banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, provenienti da cattura e da allevamento, utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria;
 - gli artt. 48 e 49 che disciplinano la vigilanza in materia di attività venatoria;
 - l'allegato D "Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi";
- la legge regionale 3 aprile 2014, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2011/92/UE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2011/36/UE e della direttiva 2011/93/UE" ed, in particolare, l'art 14 che modifica la l.r. 26/93 e abroga la l.r. 3/2007;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4036 del 12/09/2012 "Autorizzazione alle Province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 4 e 19bis della l.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

157/92 e dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE, ed approvazione del programma di sostituzione progressiva dei richiami vivi di cattura con richiami vivi allevati e del programma di costituzione di una banca dati dei richiami vivi detenuti dai cacciatori”;

- la deliberazione della Giunta Regionale X/564 del 2 agosto 2013 “Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all’art. 4 della legge 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all’art. 5 della legge 157/92”;
- la deliberazione della Giunta Regionale X/620 del 6 settembre 2013 “Autorizzazione alle province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e adeguamento alla sentenza TAR Lombardia n. 1865/2013”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/1711 del 17 aprile 2014 “Preso d’atto della comunicazione dell’Assessore Fava avente ad oggetto: «Art. 19bis legge 157/92 Esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE»”;

RIFERITO a cura del Dirigente proponente che:

- nel 2006 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2131/2006 (causa C-573/2008) nei confronti dell’Italia per non completa conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla direttiva 2009/147/CE), con particolare riferimento all’art. 9 della stessa direttiva;
- nel dicembre 2010 la Commissione europea ha avviato la procedura EU PILOT 1611/10/ENVI nei confronti dell’Italia per non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE in materia di cattura di richiami vivi;
- nel corso della riunione “pacchetto ambiente” del 20 aprile 2012 sulla procedura di infrazione n. 2131/2006, Regione Lombardia, tenuto conto di quanto richiesto dalla Commissione europea nel caso EU PILOT 1611/10/ENVI, ha preso i seguenti specifici impegni con la stessa Commissione:
 - esaurire le catture di richiami vivi nell’arco di un quinquennio, sulla base di un programma di riduzione progressiva (2012-2016), fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- costituire una banca dati degli uccelli utilizzabili come richiami vivi, provenienti da cattura e da allevamento, detenuti dai cacciatori.
- con deliberazione della Giunta regionale n. IX/4036 del 12 settembre 2012 Regione Lombardia ha approvato il programma di riduzione progressiva delle catture 2012-2016 fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento, quantitativamente ridotto con successiva deliberazione n. X/620 del 6 settembre 2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. X/564 del 2 agosto 2013 Regione Lombardia ha costituito la banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della legge 157/92, utilizzabili come richiami vivi, provenienti da cattura e da allevamento, detenuti dai cacciatori;
- con l.r. 14/2014 è stato previsto l'obbligo di registrazione in banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, utilizzati come richiami vivi;
- le Province hanno popolato la banca dati, sempre aggiornabile;
- con lettera di costituzione in mora del 21.2.2014, la Ce ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2006 per presunte violazioni, da parte delle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, della direttiva 2009/147/CE in merito alla cattura di richiami vivi;
- le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Monza e Brianza e Sondrio, con note conservate agli atti della direzione generale proponente, hanno chiesto, per la stagione venatoria 2014/2015, di poter disporre di ulteriori richiami vivi appartenenti alle specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Cesena (*Turdus pilaris*) e Allodola (*Alauda arvensis*), da cedere ai cacciatori nella misura di minimo 141.204 esemplari;

CONSIDERATO che il mancato rispetto degli impegni presi con la Commissione europea a causa di inadempimenti imputabili a livello locale potrebbe portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione e/o all'aggravamento dei contenziosi citati a livello europeo sulla questione, con possibile rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni a cui sia imputabile la violazione della Direttiva;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il seguente programma di riduzione delle catture, oggetto degli impegni assunti con la Commissione europea in relazione alla procedura di infrazione n. 2131/2006, e approvato con DGR n. X/620 del 6 settembre 2013:

ANNO	2013	2014	2015	2016	2017
n. max. uccelli catturabili	22.750	19.000	12.700	6.350	0

RITENUTO opportuno verificare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati regionale, che il limite di 19.000 esemplari di cui al punto precedente non ecceda l'effettivo fabbisogno di ulteriori richiami vivi di cattura, calcolato tenendo conto del:

- numero massimo di uccelli detenibili previsti dall'art. 5, comma 2, della l. 157/92, considerando sia gli uccelli di cattura, sia gli uccelli di allevamento detenuti da ogni cacciatore;
- numero massimo di uccelli cedibili annualmente previsto dall'art. 10 dell'allegato D alla l.r. 26/93;

DATO ATTO che, dall'esame delle informazioni presenti nella banca dati regionale dei richiami vivi al mese di marzo 2014:

- il numero massimo di ulteriori uccelli assegnabili ai 12.272 cacciatori considerati, per l'anno 2014, è pari a 60.397;
- dai dati comunicati dalle Province nel 2011, risulta un tasso medio di diminuzione annua dei richiami di cattura (per cause diverse, ad es.: decesso, fuga, etc.) pari al 14,49% e, pertanto, nel corso del 2014 si può stimare una riduzione degli attuali 175.718 richiami di cattura detenuti dai cacciatori pari a 25.454 unità;

VERIFICATO, pertanto, che il previsto limite di 19.000 esemplari catturabili nel 2014, non eccede il reale fabbisogno di ulteriori richiami vivi in quanto inferiore, non solo ai richiami richiesti dai cacciatori, ma anche agli esemplari (25.454) necessari a reintegrare la stimata riduzione annua dei richiami vivi già detenuti;

ATTESA l'opportunità di soddisfare le richieste dei cacciatori di disporre, nel 2014, di ulteriori richiami vivi di cattura, nel rispetto della quantità prevista per il 2014 dagli impegni assunti con la Commissione europea;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che, per autorizzare la cattura di uccelli selvatici da cedere ai cacciatori a fini di richiamo per la caccia da appostamento, è necessario attivare la procedura di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) della direttiva 2009/147/CE, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati uccelli in piccole quantità;

CONSIDERATO che le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, base giuridica del presente atto, devono essere applicate secondo una stringente interpretazione delle condizioni e prescrizioni ivi contenute e che, pertanto, l'attuale deroga è attuata nel rispetto dell'art. 19bis della legge 157/92, del parere ISPRA e delle seguenti condizioni previste dallo stesso art. 9 della direttiva;

DATO ATTO, per quanto riguarda l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, che:

- la caccia da appostamento alle specie di cui si intende autorizzare la cattura, in Lombardia, non può avvenire senza l'utilizzo di richiami vivi in virtù della configurazione orografica e ambientale dei territori montani ove si pratica tale tipologia di caccia e del fatto che tali specie sono presenti soprattutto come migratori. Ciò determina che solo il canto di un richiamo vivo può attrarre gli esemplari di tali specie presso gli appostamenti di caccia;
- l'allevamento non può considerarsi, al momento, una soddisfacente soluzione alternativa alla cattura dei richiami vivi, sia per quanto attiene, quantitativamente, a tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e merlo (*Turdus merula*) e sia, per ragioni biologiche e corologico-climatiche, per tordo sassello (*Turdus iliacus*) e cesena (*Turdus pilaris*), Turdidi per i quali non si è ancora sviluppata una adeguata procedura di riproduzione in cattività. Per tale motivo, Regione Lombardia, in attuazione degli impegni assunti nella riunione "pacchetto ambiente" del 20 aprile 2012, ha approvato il sopra citato programma di riduzione progressiva (2012-2016) che prevede la cattura di un numero progressivamente inferiore di richiami vivi, anche per avere a disposizione esemplari da destinare alla riproduzione, al fine di pervenire alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento;

VERIFICATO che la condizione della piccola quantità è rispettata in quanto:

- le specie per cui si ritiene di concedere l'autorizzazione rientrano tra le specie cacciabili;
- la cattura viene autorizzata nello stesso periodo in cui le stesse specie sono oggetto di prelievo venatorio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la quantità che si ritiene di autorizzare per la cattura rappresenta circa lo 0,95% del caniere medio annuale dei cacciatori lombardi, nel periodo 2002-2012, delle specie di cui trattasi;

DATO ATTO, per quanto riguarda mezzi e metodi di cattura, che:

- la l.r. 26/93, all'allegato D, prevede che la cattura avvenga con l'impiego di richiami vivi appartenenti alle specie che si intendono catturare, in impianti fissi a reti verticali con maglia non inferiore a 32 mm o orizzontali con maglia non inferiore a 22 mm;
- l'utilizzo delle reti viene riconosciuto idoneo sia dalle autorità ambientali e dal Ministero (nota ISPRA n. 2359 del 15 aprile 1998 e circolare MIRAAF n. 31502 del 22 novembre 1996) che dalla Giurisprudenza, (T.A.R. Lombardia, Sez. IV, sent. n. 1865/2013, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sent. n. 1393/2012 e T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 1344/2011, T.A.R. Lombardia, Sez. I, ord. n. 2112/2013, C. Giust. 27 aprile 1988 C-252/85, punti 26 e 32, Commissione/Francia);

VERIFICATO inoltre, per quanto attiene le condizioni di rischio, in considerazione anche dei controlli e delle particolari forme di vigilanza previste, che:

- il rischio di pregiudicare lo stato di conservazione delle specie non oggetto di deroga non sussiste in quanto la cattura accidentale degli esemplari di specie non target, subito liberati, è limitata in virtù dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti alle specie target e della tipologia e modalità di utilizzo delle reti che ne assicurano la selettività. Gli uccelli catturati vengono infatti estratti dalle reti da personale specializzato, qualificato e valutato idoneo da ISPRA, che deve effettuare i controlli alle reti almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse;
- il rischio di catturare esemplari appartenenti a specie oggetto di deroga in numero superiore a quello autorizzato non sussiste in quanto ogni Provincia determina il numero massimo di esemplari per specie catturabili da ciascun impianto e, quotidianamente, ciascun impianto rendiconta alla Provincia le catture parziali e totali suddivise per specie, affinché le Province possano verificare il non superamento del numero massimo di uccelli catturabili e, se del caso, sospendere l'attività di cattura;

VERIFICATO, per quanto attiene alle circostanze di tempo del prelievo, che la migrazione autunnale delle specie di cui si intende autorizzare la cattura a fini di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

richiamo avviene nel periodo ricompreso tra i mesi di settembre e dicembre;

CONSIDERATO che ISPRA ha sottolineato la necessità di attivare un numero di impianti proporzionato al numero di uccelli che si intende catturare e di favorire, nella scelta degli impianti da attivare, quelli che garantiscano l'approvvigionamento di un elevato quantitativo di richiami in un breve lasso temporale e che tale necessità risponde, altresì, all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo di risorse pubbliche;

VALUTATO pertanto opportuno, per quanto riguarda:

- il luogo di prelievo, autorizzare solo gli impianti che, negli anni dal 2009 al 2013, abbiano catturato un numero medio annuo pari ad almeno 100 esemplari complessivi delle specie di cui si intende autorizzare la cattura e prevedere che, per il corrente anno, le Province determinino, per ogni impianto, un numero massimo di uccelli, suddiviso per specie, non inferiore a 100 esemplari complessivi;
- il numero di capi prelevabili, non prevedere un limite giornaliero, bensì complessivo per l'intero periodo consentito, di capi prelevabili da ogni provincia interessata, suddiviso per specie;

PRESO ATTO che, previ accordi tra Province:

- la Provincia di Monza e Brianza provvederà a catturare i richiami per la Provincia di Milano;
- la Provincia di Lecco provvederà a catturare i richiami per la Provincia di Sondrio;

VISTI i dati relativi agli impianti che le Province intendono autorizzare e la loro localizzazione, comunicati con note conservate agli atti della direzione generale proponente;

DATO ATTO che i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati negli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e negli artt. 48 e 49 della L.R. 26/93;

RITENUTO opportuno, per quanto attiene i controlli e le particolari forme di vigilanza, prevedere che:

- i soggetti preposti alla vigilanza effettuino i seguenti controlli:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;
 - verifica sulla presenza del personale autorizzato nell'ambito dell'impianto;
 - controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, maglia, tensionamento, pulizia);
 - controllo dei locali dell'impianto di cattura onde verificare eventuale trafugamento di richiami e presenza di mezzi di cattura o prelievo (richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;
 - controllo della procedura di inanellamento onde verificare il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;
 - controllo delle procedure di registrazione dei richiami catturati;
 - controllo del numero di richiami catturati, di quelli conferiti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell'impianto rispetto al totale di quelli catturabili;
- con la seguente frequenza:
- impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori o uguali a 1000: minimo un controllo ogni 15 giorni per ogni impianto;
 - impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi tra 1001 e 2000: minimo un controllo ogni decade per ogni impianto;
 - impianti con metri quadrati di reti complessivi superiori a 2000: minimo un controllo ogni settimana per ogni impianto;

ATTESO che, al fine di garantire i controlli minimi e le particolari forme di vigilanza sul prelievo in deroga, le Province, nell'ambito delle loro competenze di vigilanza di cui all'art. 48 della l.r. 26/93, dovranno assicurare i controlli presso gli impianti di cattura nel periodo di attività, sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente;

VERIFICATO, per quanto attiene i soggetti abilitati alla cattura, che l'art. 4, comma 3, della legge 157/92 prevede che gli impianti di cattura siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA;

VISTO il parere ISPRA (nota prot. n. 17012 del 22.4.2014), rilasciato ai sensi dell'art. 19bis della l. 157/92, sulla proposta di deroga trasmessa da Regione Lombardia con nota



Regione Lombardia

LA GIUNTA

prot. n. M1.2014.0051742 del 18/04/2014;

PRESO ATTO che ISPRA si è espresso favorevolmente sulla proposta di Regione Lombardia, escludendo l'allodola "considerato che la specie mostra un marcato decremento di popolazione sia a livello europeo (-50% nel periodo 1980-2013; -29% nel periodo 1990-2013 <http://www.ebcc.info/index.php?ID=509>) sia nazionale (-39% dal 2000 al 2012 <http://www.reterurale.it/farmlandbirdindex>)" e, ai sensi del comma 3 dell'art. 19bis, le deroghe non possono applicarsi a specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la cattura di esemplari appartenenti alle specie cesena (*Turdus pilaris*), merlo (*Turdus merula*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*);

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse quale parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare le Province, in attuazione della deroga prevista dall'art. 9 lett. c), della Direttiva 2009/147/CE e di quanto previsto dagli artt. 4 e 19bis della l. 157/92, ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo da utilizzarsi nella caccia da appostamento, secondo le seguenti modalità e condizioni:
 - 1.1 specie oggetto di deroga:
 - cesena (*Turdus pilaris*), merlo (*Turdus merula*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*);
 - 1.2 mezzi, impianti e metodi di cattura:
 - la cattura è effettuata con l'impiego di richiami vivi appartenenti alle specie che si intendono catturare, in impianti fissi a reti verticali con maglia non inferiore a 32 mm;
 - 1.3 condizioni di rischio:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il rischio potenziale di pregiudicare lo stato di conservazione delle specie non oggetto di deroga non sussiste in quanto la cattura di esemplari appartenenti a specie non target, subito liberati, è molto limitata;

il rischio potenziale di catturare esemplari appartenenti a specie oggetto di deroga in numero superiore a quello autorizzato non sussiste, stante il sistema di verifica e controllo di cui ai successivi punti 2.3 e 2.4;

-1.4 circostanze di tempo:

- la cattura è autorizzata dal 21 settembre al 31 dicembre 2014, da un'ora prima dell'alba al tramonto;

-1.5 circostanze di luogo:

- la cattura è autorizzata presso gli impianti di cui all'allegato 1, tabella A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-1.6 numero di capi prelevabili:

- il numero massimo, suddiviso per specie, di uccelli catturabili da ogni Provincia è quello riportato nell'allegato 1, tabella B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-1.7 controlli, particolari forme di vigilanza e organi incaricati della stessa:

- i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati negli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e negli artt. 48 e 49 della L.R. 26/93 e dovranno effettuare i seguenti controlli:
 - verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;
 - verifica sulla presenza del personale autorizzato nell'ambito dell'impianto;
 - controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, maglia, tensionamento, pulizia);
 - controllo dei locali dell'impianto di cattura onde verificare eventuale trafugamento di richiami e presenza di mezzi di cattura o prelievo (richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;
 - controllo della procedura di inanellamento onde verificare il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;
 - controllo delle procedure di registrazione dei richiami



Regione Lombardia

LA GIUNTA

catturati;

- controllo del numero di richiami catturati, di quelli conferiti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell'impianto rispetto al totale di quelli catturabili.

I controlli dovranno essere effettuati con la seguente frequenza:

- impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori o uguali a 1000: minimo un controllo ogni 15 giorni per ogni impianto;
- impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi tra 1001 e 2000: minimo un controllo ogni decade per ogni impianto;
- impianti con metri quadrati di reti complessivi superiori a 2000: minimo un controllo ogni settimana per ogni impianto;

-1.8 soggetti abilitati al prelievo:

- la cattura può essere effettuata da soggetti designati dalle Province, preventivamente qualificati e valutati idonei dall'ISPRA;

2. di stabilire che:

- 2.1 per ogni impianto di cattura, le Province determinino il numero massimo di uccelli catturabili, suddiviso per specie, non inferiore a 100 esemplari complessivi;
- 2.2 le Province, nell'ambito delle loro competenze di vigilanza di cui all'art. 48 della l.r. 26/93, al fine di garantire i controlli minimi e le particolari forme di vigilanza sul prelievo in deroga, assicurino i controlli presso gli impianti di cattura nel periodo di attività, sulla base delle indicazioni di cui al punto 1.7;
- 2.3 i gestori dei singoli impianti, sulla base dei registri degli uccelli catturati di cui all'allegato D alla l.r. 26/93, trasmettano alle Province, con cadenza giornaliera, i dati di cattura, parziali e totali, suddivisi per specie;
- 2.4 le Province, sulla base dei dati di cui al punto precedente, verifichino il non superamento del numero massimo di uccelli catturabili e, se del caso, sospendano l'attività di cattura;
- 2.5 le Province provvedano a inserire nella banca dati regionale, non oltre il mese di gennaio 2015, i dati relativi ai richiami catturati



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e ceduti agli aventi diritto;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ALLEGATO 1 ALLA DGR N. DEL

TABELLA A:

NUMERO MASSIMO DI CAPI CATTURABILI SUDDIVISO PER PROVINCIA E PER SPECIE

PROVINCIA	CESENA	MERLO	TORDO BOTTACCIO	TORDO SASSELLO	TOTALE RICHIAMI PER PROVINCIA
Bergamo	1.954	939	1.880	2.006	6.779
Brescia	2.486	1.450	2.966	2.828	9.730
Como	200	48	239	165	652
Lecco (e Sondrio)	356	329	427	371	1.483
Mantova	36	12	39	40	127
Monza Brianza (e Milano)	68	31	68	62	229
TOTALE	5.100	2.809	5.619	5.472	19.000

TABELLA B:

IMPIANTI IN CUI È AUTORIZZATA L'ATTIVITA' DI CATTURA

Provincia	Nome impianto	Comune
BERGAMO	AL CANTO	SEDRINA
	BAGU'	ONETA
	BERTO'	COLZATE
	BOSDOCCO	ALMENNO S.B.
	CAVAGNOCOL	CASAZZA
	CERESOLA	VALTORTA
	CLI	ZOGNO
	CIMA LONGA	ALMENNO S.B.
	CLUSORINA	SCHILPARIO
	CORNA	ZOGNO

Provincia	Nome impianto	Comune
	COSTA COLARINO	SERINA
	CULI' DE URTIGHERA	DOSSENA
	DEI MONTANEI	GANDINO
	FOPPA SPESSA	DOSSENA
	MAGRET	AVIATICO
	MESCHINO	RONCOBELLO
	MONTE CROCE	LEFFE
	MONFE FARNO	GANDINO
	MONTE NUOVO	SCHILPARIO
	PICCO	PONTIDA
	ROCOL DI PRISE	ZOGNO
	SELVA D'AGNONE	VALGOGLIO
	SVALI'	OLTRE IL COLLE
	TAVERNELLE IN CASTAGNETA	BERGAMO
	ZEB	RONCOBELLO
BRESCIA	FRANCIACORTA 1	MONTICELLI BRUSATI
	FRANCIACORTA 3	CAPRIOLO
	FRANCIACORTA 4	CHIARI
	FRANCIACORTA 6	COLOGNE
	FRANCIACORTA 11	CELLATICA
	VALLE TROMPIA 1	BOVEGNO
	VALLE SABBIA 1	VESTONE
	VALLE SABBIA 2	TREVISO BRESCIANO
	VALLE SABBIA 4	ANFO
	VALLE SABBIA 5	BIONE
VALLE SABBIA 6	BAGOLINO	

Provincia	Nome impianto	Comune
	VALLE SABBIA 10	TREVISO BRESCIANO
COMO	SPARAVERE	STAZZONA
LECCO	FUENTES	COLICO
	CAINALLO	ESINO LARIO
	S. ROCCO	MERATE
MANTOVA	CASTELLARO	MONZAMBANO
MONZA BRIANZA	ROCCOLO-BRESSANA	GIUSSANO